



# COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020

La legge n. 160/2019 ha modificato l'impianto normativo della legge n. 147/2013, a mezzo della quale era nata l'imposta unica comunale, composta da IMU, TARI e TASI. Dal 1 gennaio 2020 trova quindi applicazione la cosiddetta "nuova IMU" che unifica le due componenti della IUC, IMU e TASI, e mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze fino ad un massimo di tre (una per categorie: C/2, C/6 e C/7).

Sono esclusi dall'esenzione e quindi dovranno pagare i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e le relative pertinenze. Con Deliberazione C.C. n. 25 del 21/12/2019 sono state confermate, anche per l'anno di imposta 2020, le aliquote IMU e TASI approvate nel 2019.

La normativa specifica che, in sede di prima applicazione dell'imposta (acconto 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote approvate dall'Ente con delibera di C.C. n. 11 del 07/08/2020, di seguito riportate e pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
abitazione principale di lusso (A1, A8, A9)	6,00%
fabbricati rurali strumentali	1,00%
fabbricati merce	1,00%
terreni edificabili	9,60%
Immobili ad uso produttivo (cat. D)	7,60%
altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	9,60 %
Terreni agricoli	esenti

Ai sensi dall'art. 78 D.L. 104/2020 e dall'art. 9 D.L. 137/2020 è **sospeso il versamento dell'IMU 2020** per gli immobili destinati ad **attività turistiche e di spettacolo** e quelli destinati alla **ristorazione e all'attività sportiva**.

L'art. 5 del D.L. 149/2020 pubblicato in G.U., Serie Generale n. 279 del 9/11/2020 ha ulteriormente disposto **l'esenzione del saldo IMU 2020** per le attività identificate con i **codici Ateco interessati dalle chiusure disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020** e per i **codici Ateco oggetto dei provvedimenti restrittivi nelle regioni rosse, derivanti dal DPCM del 3 novembre 2020**, a condizione che il soggetto passivo dell'imposta sia, oltre che proprietario degli immobili, anche il gestore dell'attività ivi svolta e che l'ubicazione dei locali sia nei Comuni compresi nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il pagamento del saldo dovuto per l'anno 2020 deve essere effettuato **entro il 16/12/2020** utilizzando il modello F24 semplificato Sezione EL o il modello F24 ordinario compilando la "SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" inserendo il codice comune L037.

I fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. IMMOBILI MERCE), esentati da IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/11 fino all'anno d'imposta 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soggetti alla nuova disciplina IMU.